

SUPPLEMENTO

AL N. 47

DEL GIORNALE LA CONCORDIA

GIUDIZIO STATARIO
NEL REGNO LOMBARDO-VENETO

SOVRANA RISOLUZIONE

All'oggetto di mantenere nel Regno Lombardo-Veneto la pubblica tranquillità Mi sono determinato ad ordinare che nei casi qui appresso accennati dei delitti di alto tradimento, di perturbazione della pubblica tranquillità, di sollevazione e di ribellione, e per la grave trasgressione di polizia del tumulto, sia attivato un giudizio statario giusta le norme seguenti.

§ 4. Ha luogo il giudizio statario

a) Contro chi, dopo la pubblicazione della presente legge nel Regno Lombardo-Veneto, provoca, istiga, o tenta di sedurre altri, benchè senza effetto, al delitto di alto tradimento contemplato dal § 52 lett. b della Parte I del Cod. penale, ovvero al delitto di

sollevazione o a quello di ribellione (§§ 61 e 66 della Parte I del Cod. penale), quando vi sia congiunta l'intenzione di alto tradimento.

b) Contro chi colla stessa intenzione ovvero durante una sollevazione o ribellione scoppiata per qualunque motivo, si oppone con vie di fatto alla forza armata, o commette violenze contro funzionarii pubblici, contro persone rappresentanti qualche magistratura, o contro una guardia.

c) Contro chi si associa con mano armata ad una sommossa popolare od ammutinamento, e richiamato dall'autorità o dalla forza armata a staccarsene, non presta pronta ubbidienza, o viene arrestato durante la sollevazione o ribellione con armi od altri stromenti atti ad uccidere.

d) Contro chi suscita una sommossa popolare sia con pubblici discorsi atti ad ispirare avversione contro la forma di Governo, l'amministrazione dello stato o la costituzione del paese, sia con altri mezzi a ciò diretti (§ 57 della Parte I del Cod. penale), o prende parte attiva ad una sommossa popolare suscitata con tali mezzi.

e) Contro chi si fa reo della grave trasgressione di polizia del tumulto.

§ 2. In tutti questi casi il giudizio statario si terra dal Tribunale Criminale ordinario del luogo, in cui fu commesso il reato, e dovrà istruirsi dal medesimo tostochè avrà avuto notizia dell'avvenuto, senza attendere un ordine dell'autorità superiore o senza che sia d'uopo d'una preventiva pubblicazione.

Per deliberare se si abbia a far luogo al giudizio statario, si richiede, oltre a chi presiede, il concorso di non meno di quattro giudici. La scelta dei giudici è rimessa al Presidente del Tribunale, o a chi nè fa le veci.

§ 3. Dinanzi questo giudizio saranno tradotti, senza riguardo al loro foro personale od al luogo in cui fossero stati arrestati, tutti coloro, che vengano colti sul fatto, o contro i quali emergano indizi legali così stringenti, da poter ripromettersi con fondamento di raggiungere senza ritardo la prova legale della loro reità.

§ 4. Il Tribunale Criminale è autorizzato ad istruire il processo statario anche contro persone militari, o soggette alla giurisdizione militare, qualora vengano arrestate dall'autorità civile. Incombe tuttavia al Tribunale di darne tosto parte al prossimo Comando militare, indicando il nome, il luogo di nascita, ed il rango militare dell'incolpato. Il Tribunale è altresì autorizzato a citare direttamente testimoni soggetti alla giurisdizione militare; dovrà però anche di ciò rendere informato il prossimo Comando militare.

§ 5. Tutto il processo, dal principio sino alla fine, sarà tenuto dinanzi il giudizio formato come sopra (§ 2) e possibilmente senza interruzione.

§ 6. L' inquisizione dovrà di regola limitarsi al fatto, per cui fu istruito il giudizio statario, e perciò non si avrà riguardo a circostanze accessorie, che non fossero di essenziale influenza sulla determinazione della pena, ne ad altri delitti, che emergessero a carico dell'imputato. Solo nel caso, che all'imputato sovrastasse per un altro delitto una pena maggiore, che per quello, per cui fu tradotto dinanzi al giudizio statario, e che questi delitti stessero fra di loro in connessione, il processo statario abbraccia l'uno e l'altro delitto: non concorrendo questi estremi, il processo relativo al secondo delitto si condurrà al suo fine dinanzi lo stesso Tribunale criminale nella via ordinaria.

§ 7. Non si trascurerà anche lo scoprimento dei correi, ma per questa cagione non dovrà ritardarsi la prolazione e l'esecuzione della sentenza, se non in quanto si abbia fondata speranza di scoprire circostanze importanti riguardo ai disegni ed all'estensione dell'impresa, o di esplorare e convincere l'autore principale.

§ 8. Il termine entro al quale nel giudizio statario deve essere ultimata l'inquisizione e prolata la sentenza, è fissato a quattordici giorni, a datare da quello, in cui si diede principio all'inquisizione. Non potendosi constatare entro questo termine la reità dell'inquisito mediante giudizio statario, l'inquisizione si continua dallo stesso Tribunale Criminale nella via ordinaria.

§ 9. Contro le persone riconosciute ree di uno dei delitti enunciati nel § 1 sotto le lett. a, b, c, ha luogo la pena di morte, semprechè concorrano le condizioni dei §§ 430 o 431 della parte 1.^a del Cod. pen. La sentenza di morte viene di regola (§ 44) pronunciata, pubblicata ed eseguita nel modo prescritto per il giudizio statario.

10. Contro una tale sentenza di morte non ha luogo ne ricorso, nè supplica di grazia.

§ 44. Solo nel caso, che il Tribunale Criminale creda per importanti circostanze mitiganti d'implorare la sovrana grazia per la

condonazione della pena di morte, o che per essere già stata eseguita la pena di morte contro uno o più dei principali colpevoli, si sia già dato un esempio di salutare terrore bastato a ristabilire la tranquillità, la sentenza viene sottoposta alla superiore e suprema autorità, che procede secondo le norme generali.

§ 12. Contro gli altri individui, la di cui colpevolezza venne constatata dall'inquisizione d'un delitto, praticata in via di giudizio statario, ma ai quali non è applicabile il § 9, si procede per la determinazione della pena secondo le norme generali del Cod. pen., relative al delitto per cui ebbe luogo l'inquisizione. Riguardo alla notificazione e all'esecuzione della sentenza restano ferme anche in questi casi le disposizioni dei precedenti §§ 9 e 10.

§ 13. Contro le persone sottoposte al giudizio statario per la grave trasgressione di polizia del tumulto, si pronuncerà la sentenza secondo le norme del Cod. pen. per le gravi trasgressioni di polizia, e questa sarà tosto eseguita. Non si fa luogo contro tale decisione né al ricorso, né alla domanda di grazia.

§ 14. Degli atti del giudizio statario si tiene il protocollo a norma del § 513 della parte 1.^a del Cod. pen., e per riguardo a quelle inquisizioni, ove la sentenza sarà stata eseguita senza averla prima sottoposta all'autorità superiore, si trasmetterà il protocollo al Tribunale Criminale superiore, al più tardi entro tre giorni dopo chiuso il giudizio statario.

§ 15. Contro quegli incolpati, che non sono aggravati da indizii così stringenti da poter incamminare contro di loro il giudizio statario, procede nelle forme ordinarie lo stesso Tribunale Criminale che avrà aperto il giudizio statario, ma senza alcun riguardo al foro personale dei medesimi, né al luogo in cui seguì il loro arresto.

§ 16. La presente legge sarà operativa dopo giorni quattordici da quello della prima sua inserzione nella gazzetta della città, in cui risiede il Governo.

Vienna, li 24 novembre 1847.

FERDINANDO

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nel Proclama 9 gennaio p. p. SUA MAESTÀ si è degnata di manifestare la dolorosa sensazione in Lei prodotta dall'agitazione in cui trovasi il Suo Regno Lombardo-Veneto per opera d'irrequieti individui, che, istigati dall'estero e mossi da mire interessate, tentano sconvolgere il presente ordine legale delle cose, dichiarando in pari tempo, essere Sua ferma volontà di tutelare la sicurezza e quiete interna ed esterna del detto Suo Regno con tutti quei mezzi che la Provvidenza Le ha dato, memore de'suoi doveri di Sovrano, fra i quali è primo il vegliare al bene dello Stato e alla tutela dei fedeli

Suoi Sudditi. Or rendendosi necessario che tanto il potere giudiziario, quanto le Autorità di Polizia siano munite di quella maggior forza, che i bisogni del momento, e l'importanza dell'ufficio loro richieggono, SUA MAESTÀ ha ordinato, che per tutte quelle azioni che turbano la pubblica tranquillità, e sono punite dalle vigenti Leggi, abbia luogo una procedura sommaria secondo le norme che si pubblicano contemporaneamente alla presente coll'altra Notificazione in data d'oggi, n.° 5901-499.

Oltre alle azioni contrarie all'ordine e alla tranquillità, che sono contemplate dalla parte I e II del Codice penale, altre pur v' hanno, che, per se stesse innocue, possono assumere un carattere pericoloso in tempi di politica agitazione, come il presente. In tal caso è, e fu sempre dovere della Polizia d'intervenire, o prevenendo simili azioni, o reprimendole.

Per porgerle i mezzi necessari all'adempimento di questo suo ufficio, e guarentirla dalla taccia di atti arbitrari, si notificano a sensi della SOVRANA RISOLUZIONE 13 febbraio 1848 le seguenti disposizioni;

Ogni qual volta un'azione, per se stessa innocua, a cagione d'esempio, il portare certi colori, o il metterli in vista, il portare certi distintivi o segnali, il cantare o declamare certe canzoni o poesie, l'applaudire o il fischiare certi passi di un'azione drammatica o mimica, l'affluire ad un dato luogo di convegno, il dissuadere dal trattare con certe persone, il far collette o il raccogliere sottoscrizioni, e così via, assume il carattere di una dimostrazione politica, contraria al vigente ordine legale, l'Autorità politica della Provincia ne pronuncia il divieto.

Ciò ha pur luogo per quelle riunioni in luoghi pubblici o privati nelle quali si rende manifesta una tendenza ostile al detto ordine, per ciò, che per massima notoria vi si ammettono soltanto persone conosciute come addette ad un dato partito, o altre se ne escludono del partito contrario.

Lo stesso vale se taluno con intenzioni sovversive dell'ordine tenta di limitare l'altrui libertà individuale con minacce, scherni, rampogne od ingiurie.

Il divieto di tali azioni può ordinarsi dalle Autorità di Polizia secondo le occorrenze, o

- a) mediante ingiunzione da farsi al solo incolpato; ovvero
- b) pubblicando il divieto per tutto un luogo, Distretto o Provincia, come obbligatorio per tutti.

In ambedue i casi si aggiunge al divieto una comminatoria.

Nel primo caso a) la pena comminata consiste:

1. in una multa che può giungere fino alle diecimila lire austriache a vantaggio della Casa di ricovero o d'altra Causa pia del luogo;
2. nell'allontanamento dal luogo dove si commise la contravvenzione, senza alcuna limitazione intorno a quello dell'ulteriore dimora.

3. nel confinare chi si è reso colpevole della contravvenzione in un dato luogo del Regno Lombardo-Veneto, o fuori di esso sotto sorveglianza della Polizia;

4. nell'arresto, nella misura stabilita dal § 89 della II parte del Codice penale.

5. trattandosi di persone che non hanno la sudditanza Austriaca, senza riguardo al tempo di loro dimora negli Stati Austriaci, nello sfratto da tutte le Provincie della Monarchia.

Quale di queste pene debba applicarsi nei singoli casi, dipende dalle circostanze e dall'essere più o meno pericoloso il contravventore, per lo che, senza voler istabilire una progressione, ne rimetto la decisione alle Autorità di Polizia.

Nel secondo caso b) la sanzione del divieto generale ha luogo col riferirsi alla misura penale contenuta nel § 89 della 2.^a parte del Cod. pen.; tuttavia le autorità di polizia sono autorizzate sostituire in casi speciali alle pene portate dal citato § quelle cui si è detto agli art. 1, 2 e 4.

Il divieto comincia ad avere effetto per la sanzione penale, e riguardo ai divieti indicati alla lettera a), immediatamente dopo la lettura del processo verbale d'intimazione, da assumersi di volta in volta sopra tali divieti, e da conservarsi poi presso l'autorità provinciale di polizia, e, riguardo ai divieti indicati alla lettera b) ventiquattro ore dopo che il divieto sarà stato pubblicamente affisso nei luoghi a ciò destinati.

La procedura penale ha luogo come nelle contravvenzioni di Polizia che non sono comprese fra le gravi trasgressioni politiche. L'Autorità provinciale di Polizia pronuncia la decisione, contro cui si può produrre reclamo alla Presidenza del Governo, non più tardi però delle ventiquattro ore dall'intimazione della medesima.

Il reclamo non toglie che, prima che non sia evaso, l'Autorità provinciale di Polizia non possa dare quelle disposizioni che trovano opportune, affinché né il condannato possa di nuovo incorrere nella stessa contravvenzione, né sottrarsi all'esecuzione della pena.

Ordinando la pubblicazione delle presenti misure di rigore, reso necessario dall'urgenza delle circostanze, Sua Maestà confida che tranquilli abitanti del Regno Lombardo-Veneto non vi ravviseranno che un nuovo atto di paterno provvedimento per la repressione di uno spirito di vertigine insinuatosi dall'estero e fomentato da alcuni turbolenti, o imprudenti, o protervi, il quale minaccia da vicino la tranquillità morale e il materiale ben essere del Regno Lombardo-Veneto. Né esse hanno a far dubitare dei paterni sensi di Sua Maestà verso i Suoi Sudditi del Regno Lombardo-Veneto, poichè la loro severità può colpire coloro soltanto che dopo la pubblicazione della presente non dimetteranno i colpevoli loro raggiri contro l'ordine sociale e lo Stato, invece di riporre la loro fiducia nel paterno cuore di Sua Maestà sempre disposto di provvedere al bene de' Suoi Sudditi.

Tanto si porta a pubblica notizia per corrispondenti effetti.

Milano, li 22 febbraio 1848.

IL CONTE DI SPAUR GOVERNATORE.

Il Conte O'DONNELL, Vicepresidente

KLOBUS, Consigliere di Governo.

LORENZO VALERIO Direttore Gerente.

COI TIPI DEI FRATELLI CANTANI
Tipografi Editori, via Doragrossa num. 32